

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 86/2022
del 18 marzo 2022
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1154]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce un formato per la comunicazione dei dati sui rifiuti alimentari e per la presentazione della relazione di controllo della qualità conformemente alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) In forza della decisione del Comitato misto SEE n. 318/2021 del 29 ottobre 2021, l'articolo 9, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2008/98/CE non si applicano al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 32fff (decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «32ffg. **32019 D 1597**: Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77).
- 32ffh. **32019 D 2000**: Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce un formato per la comunicazione dei dati sui rifiuti alimentari e per la presentazione della relazione di controllo della qualità conformemente alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 39).»

Articolo 2

I testi della decisione delegata (UE) 2019/1597 e della decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 318/2021 del 29 ottobre 2021 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 310 del 2.12.2019, pag. 39.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽³⁾ GU L ...

